



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# **Elezioni comunali**

## **Corso on-line per i presidenti degli Uffici di sezione**

### **I CASI PARTICOLARI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE**

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –  
Servizio elettorale

In questo modulo verranno illustrati i casi particolari che possono presentarsi nel corso della votazione e quali soluzioni adottare per gestire queste circostanze correttamente. Per «casi particolari» si intendono quelle situazioni che deviano dal normale svolgimento delle operazioni di voto.



## Casi particolari – Voto assistito

Gli elettori ammessi al voto assistito sono:

- i non vedenti, gli **amputati** alle mani e gli affetti da **paralisi**
- cittadini **diversamente abili** che non possono esprimere il voto autonomamente
- le persone affette da altri impedimenti di **analoga gravità** che impediscono l'esercizio autonomo del voto



Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –  
Servizio elettorale

Normalmente, nel nostro ordinamento, il voto deve essere espresso personalmente dall'elettore. L'unica eccezione a questa regola è quella ammessa per alcune categorie di elettori che, non potendo votare autonomamente, vengono assistiti da un familiare o da un altro elettore dagli stessi liberamente scelto, che materialmente traccia il segno di voto sulla scheda. Gli elettori ammessi al voto assistito sono i non vedenti, gli amputati ad entrambe le mani e gli affetti da paralisi, i cittadini diversamente abili che non possono esprimere il voto autonomamente, le persone affette da patologie attestate da certificato medico e le persone affette da altri impedimenti di analoga gravità che il presidente del seggio può facilmente constatare (ad esempio una persona ingessata ad entrambe le mani).



## Casi particolari – Voto assistito

L'elettore è ammesso al voto sulla base di:

- **sigla ADV** sulla tessera elettorale
- **certificato medico** che attesta che l'elettore è affetto da un'infermità fisica diagnosticata che gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore
- **libretto** dell'INPS o del Ministero dell'interno che attesta che la persona è "cieco civile"
- **accertamento da parte del presidente** delle condizioni dell'elettore



Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –  
Servizio elettorale

Per essere ammesso al voto assistito, l'elettore deve esibire la tessera elettorale munita della sigla ADV, che certifica in via permanente che l'elettore può avvalersi di questa modalità di voto oppure esibire un certificato medico che attesta che l'elettore è affetto da un'infermità fisica diagnosticata che gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, oppure esibire il libretto dell'INPS o del Ministero dell'interno che attesta che la persona è "cieco civile". In assenza delle suddette certificazioni, l'elettore può essere ammesso sulla base dell'accertamento personale del presidente del seggio delle condizioni dell'elettore che giustificano il ricorso all'assistenza.



## Casi particolari – Voto assistito

*Casi particolari verificatisi nel corso della votazione*

**6. – VOTO ASSISTITO**  
(art. 49 della legge regionale n. 19/2013)

I seguenti elettori hanno votato con l'assistenza di un accompagnatore:

	COGNOME E NOME	MOTIVO DELL'ASSISTENZA oppure NUMERO TESSERA ELETTORALE DELL'ELETTORE
DELL'ELETTORE	_____	_____
DELL'ACCOMPAGNATORE	_____	
DEL MEDICO	_____	
DELL'ELETTORE	_____	_____
DELL'ACCOMPAGNATORE	_____	
DEL MEDICO	_____	

- il **presidente registra al paragrafo 6.** del verbale questa particolare modalità di voto
- il **certificato** eventualmente esibito va allegato al **verbale**

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –  
Servizio elettorale

Il presidente registra al paragrafo 6. del verbale questa particolare modalità di voto, scrivendo il nome e cognome dell'elettore, dell'accompagnatore ed il motivo dell'assistenza o il numero della tessera elettorale (se è munita di sigla ADV). Nel caso in cui il presidente abbia ammesso l'elettore in base a sue valutazioni, nel verbale andrà indicato il motivo per il quale ritiene che l'elettore ha bisogno di assistenza. Se viene esibito un certificato medico, occorre registrare anche il nome del medico che l'ha redatto ed il certificato verrà allegato al verbale dell'Ufficio.



## Casi particolari – Voto assistito



- sulla tessera elettorale dell'**accompagnatore**, nello spazio che certifica il voto, senza apporre il bollo, va inserita una **dicitura** che attesta che ha assistito un altro elettore, ad esempio:  
ACCOMPAGNATORE ..... DATA ...SIGLA DEL PRESIDENTE
- **NON SONO AMMISSIBILI AL VOTO ASSISTITO PATOLOGIE CHE RIGUARDANO LA SFERA PSICHICA (ALZHEIMER, GRAVI RITARDI PSICHICI)**

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –  
Servizio elettorale

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, nello spazio che certifica il voto, senza apporre il bollo, va inserita una dicitura che attesta che l'elettore ha assistito un altro elettore. Questo per evitare che l'elettore accompagni un'altra persona, cosa che è vietata dalla legge. Ricordiamo infine che non sono ammissibili al voto assistito patologie che riguardano la sfera psichica (come, ad esempio, l'Alzheimer o gravi ritardi psichici).



## Casi particolari – Scheda deteriorata



- se un elettore riscontra che la scheda è **deteriorata** o, per esempio, dichiara di aver sbagliato a votare o stropiccia o strappa la scheda per **negligenza**
- il presidente la sostituisce consegnandogliene un'altra **appositamente autenticata**
- sulla scheda ritirata il presidente scrive "**scheda deteriorata**", la firma insieme ad un altro scrutatore e la inserisce nella Busta 5/bis-C
- paragrafo 8. del verbale

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –  
Servizio elettorale

Può succedere che durante il voto un elettore riscontri che la scheda che gli è stata consegnata è deteriorata oppure dichiara di aver sbagliato a votare o stropicci o strappi la scheda per negligenza. In questo caso il presidente può sostituire la scheda dell'elettore consegnandogliene un'altra appositamente autenticata, prelevandola dalla busta che contiene le schede non autenticate e quindi senza intaccare quelle autenticate il sabato pomeriggio per gli elettori della sezione. Sulla scheda ritirata il presidente scrive "scheda deteriorata", la firma insieme ad un altro scrutatore e la inserisce nella Busta 5/bis-C.

I nomi degli elettori che hanno restituito la scheda deteriorata vanno indicati nel paragrafo 8. del verbale.



## Casi particolari – Elettori allontanati dalla cabina



- se un elettore ritarda volutamente l'espressione del voto, si trattiene più del dovuto in cabina e/o si rifiuta di restituire la scheda
- Il presidente annulla la scheda scrivendo **“scheda annullata”**, la firma insieme ad uno scrutatore e la inserisce nella Busta 5/bis-C
- l'elettore **può** essere **riammesso** al voto e il presidente gli consegna un'altra scheda **appositamente autenticata**
- paragrafo 9. del verbale

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –  
Servizio elettorale

La legge disciplina il caso in cui un elettore ritarda volutamente l'espressione del voto, si trattiene più del dovuto in cabina e/o si rifiuta di restituire la scheda. Se si verifica questo caso, il presidente si fa riconsegnare la scheda dall'elettore, la annulla scrivendo “scheda annullata”, la firma insieme ad uno scrutatore e la inserisce nella Busta 5/bis-C. Il presidente, se reputa che il comportamento dell'elettore non sia intenzionale, può riammetterlo a votare, dopo aver ammesso al voto gli altri elettori presenti. Se riammette l'elettore al voto, il presidente gli consegna una scheda appositamente autenticata prelevata dalla busta contenente le schede non autenticate, senza intaccare quelle autenticate il sabato pomeriggio per gli elettori della sezione.

I nomi degli elettori allontanati dalla cabina vanno riportati nel paragrafo 9. del verbale, insieme all'indicazione di quanti sono stati riammessi a votare e quanti no.



## Casi particolari – Elettori che non hanno votato nella cabina



- se un elettore dopo aver ricevuto la scheda di votazione, **si rifiuta di entrare in cabina**
- il presidente deve:
  - annullare la scheda scrivendo “**scheda annullata**”, firmarla insieme ad uno scrutatore ed inserirla nella busta 5/bis-C
  - **non riammettere l’elettore al voto** e annotare l’accaduto anche nelle **liste di sezione** a fianco del nominativo dell’elettore
  - paragrafo 10. del verbale

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –  
Servizio elettorale

Nel caso in cui un elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, si rifiuta di entrare in cabina per votare, il presidente deve annullare la scheda scrivendo “scheda annullata”, firmarla insieme ad uno scrutatore ed inserirla nella busta 5/bis-C. il presidente deve annotare l’accaduto anche nelle liste di sezione a fianco del nominativo dell’elettore.

I nomi degli elettori che non hanno votato nella cabina vanno indicati nel paragrafo 10. del verbale. Questi elettori non possono essere riammessi a votare.



## Casi particolari – Elettori che restituiscono la scheda non autenticata

- se un elettore dopo aver ricevuto la scheda di votazione, **riconsegna una scheda non autenticata**, il presidente deve:
  - annullare la scheda scrivendo **“scheda annullata”**, firmarla insieme ad uno scrutatore ed inserirla nella busta 5/bis-C
  - **non riammettere l’elettore al voto** e annotare l’accaduto anche nelle **liste di sezione** a fianco del nome dell’elettore
  - paragrafo 11. del verbale

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –  
Servizio elettorale

Nel caso in cui un elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, ne riconsegna una non autenticata, il presidente deve annullare la scheda scrivendo “scheda annullata”, firmarla insieme ad uno scrutatore ed inserirla nella busta 5/bis-C. il presidente non deve riammettere l’elettore al voto e deve annotare l’accaduto anche nelle liste di sezione a fianco del nominativo dell’elettore.

I nomi degli elettori che hanno restituito la scheda non autenticata vanno indicati nel paragrafo 11. del verbale e non vanno riammessi a votare.



## Casi particolari – Elettori che non restituiscono la scheda o la matita



- se un elettore dopo aver ricevuto la scheda di votazione, non **restituisce la scheda o la matita**, il presidente deve:
  - **non riammettere l'elettore al voto** e annotare l'accaduto anche nelle **liste di sezione** a fianco del nominativo dell'elettore
  - **segnalare** gli elettori alla forza pubblica
  - paragrafo 12. del verbale

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –  
Servizio elettorale

Nel caso in cui un elettore non restituisce la scheda o la matita, il presidente non riammette l'elettore al voto e annota l'accaduto anche nelle liste di sezione a fianco del nominativo dell'elettore. L'Ufficio deve anche segnalare questi elettori alla forza pubblica perché la mancata restituzione della scheda o della matita comporta l'applicazione della sanzione prevista dalla legge. I nomi degli elettori che non hanno restituito la scheda o la matita vanno indicati nel paragrafo 12. del verbale.